



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera  
Savona

ORDINANZA n. 238 /2018  
"Gara di pesca traina costiera"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

VISTA la propria Autorizzazione n. 374/2018 rilasciata in data 02/11/2018 al Sig. GUGLIELMI Giuseppe, presidente pro tempore dell'Associazione di promozione sportiva "La Bussola" di Loano e gli atti ivi richiamati;

VISTA la propria Ordinanza n. 02/2008 del 25/01/2008, disciplinante le gare e le manifestazioni sportive in mare;

RITENUTO NECESSARIO emanare un provvedimento interdittivo al fine di evitare situazioni potenzialmente pregiudizievoli alla sicurezza della navigazione di unità eventualmente in transito e allo svolgimento della manifestazione in questione, nonché darne ampia diffusione alla summenzionata attività;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 07.00 e fino alle ore 12.00 del 03/11/2018 (data di riserva 10/11/2018), avrà luogo una gara di pesca denominata "Gara di pesca traina costiera", nella zona di mare compresa tra Capo Caprazoppa ed il confine del Comune di Pietra Ligure (SV), come meglio evidenziato dal prospetto cartografico allegato (ALL. 1), all'interno del campo di gara delimitato dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche riferite al Datum WGS '84:

Punto	Latitudine ( $\varphi$ )	Longitudine ( $\lambda$ )
A	44° 09' 00" N	008° 21' 00" E
B	44° 07' 00" N	008° 17' 00" E
C	44° 02' 00" N	008° 14' 00" E

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione del campo di gara.

Dalle ore 06.30 e fino alle ore 12.30 del 03/11/2018 (data di riserva il 10/11/2018), tutte le unità in transito nella zona di cui al "RENDE NOTO", dovranno procedere a lento moto mantenendo una distanza minima di 100 metri dalle unità impegnate nella manifestazione sportiva.

Articolo 2 – Deroghe.

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali dell'ente di appartenenza;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero telefonico 1530 o via VHF.

I partecipanti dovranno attenersi alle eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite da questa Autorità marittima.

Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 02/11/2018.

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Pubblicato in data 02/11/2018 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona

